ISTITUZIONE DELL'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

Art. 18

Norma finanziaria

Il contributo di cui al precedente articolo 15, comma 1, lettera a), e' determinato in lire 772 miliardi per l'anno finanziario 1988, 742 miliardi per l'anno finanziario 1989, 822 miliardi per l'anno finanziario 1990. Per gli esercizi successivi, esso viene determinato annualmente ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. A tal fine, l'ASI trasmette al Ministero del tesoro, entro il mese di luglio di ciascun anno, uno schema di bilancio di previsione. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 12 della legge 22 dicembre 1977, n. 951, e alla legge 9 giugno 1977, n. 358, sono utilizzate a copertura del contributo di cui al comma 1. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 23 giugno 1988, non più in vigore dal 3 marzo 1999 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'Agenzia spaziale italiana
Estremi	Legge 30 maggio 1988, n. 186
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 giugno 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-agenzia-spaziale-italiana/art-18-norma-finanziaria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it